



PROGETTO DI RIAVVIO DELLA RAFFINERIA DI PRODUZIONE DI ALLUMINA  
UBICATA NEL COMUNE DI PORTOSCUSO - ZI PORTOVESME (SU)

PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE IN MATERIA AMBIENTALE  
(AI SENSI DELL'ART. 27BIS DEL D.LGS.152/2006 E DELLA L.R. 2 DEL 08.02.2021)

---

## CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI DEL PUBBLICO

---

Settembre 2021



## INDICE

1	PREMESSA .....	2
2	Osservazioni Italia Nostra - Sardegna .....	2
2.1	Introduzione.....	2
2.2	Punto 1.....	4
2.3	Punto 2.....	5
2.4	Punto 3.....	6
2.5	Punto 4.....	6
2.6	Punto 5.....	7
2.7	Punto 6.....	9
2.8	Punto 7.....	11
2.9	Punto 8.....	11
2.10	Conclusioni.....	12
3	Osservazioni Legambiente.....	14
3.1	Premessa.....	14
3.2	Punto A .....	17
3.3	Punto B.....	17
3.4	Punto C.....	18
3.5	Punto D .....	18
3.6	Proposte conclusive .....	18
3.6.1	Punto A.....	18
3.6.2	Punto C.....	19
3.6.3	Punto D.....	20
3.6.4	Punto E .....	20
3.6.5	Punto F .....	20
3.6.6	Conclusioni .....	20

## 1 PREMESSA

Il presente documento riscontra le osservazioni ricevute:

- osservazioni Italia Nostra – Onlus associazione per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione (prot. D.G.A. n. 17662 del 22.07.2021);
- osservazioni Legambiente Sardegna (prot. D.G.A. n. 17622 del 22.07.2021);

Nel seguito del documento sono riportate in ***corsivo*** le osservazioni ed in caratteri ordinari le controdeduzioni alle osservazioni.

## 2 OSSERVAZIONI ITALIA NOSTRA - SARDEGNA

### 2.1 INTRODUZIONE

*lo scorso mese di maggio è stato presentato il Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (PAUR) relativo al “Progetto definitivo dell’allacciamento alla rete nazionale di trasporto gas naturale per Eurallumina” di Portovesme – Portoscuso (SU)*

La Società ha presentato istanza di PAUR relativa all’intero Progetto.

In esso si fa riferimento – quanto all’approvvigionamento energetico – alla futura rete di trasporto del gas naturale della Sardegna alla quale l’impianto Eurallumina si potrà allacciare se la rete stessa sarà stata realizzata al completamento dell’impianto.

**Non esiste, quindi, alcun “progetto definitivo di allacciamento”.**

*il sito interessato rientra nella fascia costiera tutelata con vincolo paesaggistico (art. 142, comma 1°, lettera a, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) e dal piano paesaggistico regionale (P.P.R. – 1° stralcio costiero), esecutivo con decreto presidenziale 7 settembre 2006, n. 82. L’impatto degli interventi proposti è stato ritenuto insostenibile per i valori paesaggistici tutelati con nota Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Cagliari prot. n. 1952 del 30 gennaio 2017*

I. l’area di Progetto – cioè l’impianto industriale – rientra solo *in parte* nella fascia costiera (300 ml dalla linea di battigia), soggetta a vincolo paesaggistico *ex lege* (art. 142, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 42/2004;

II. il vincolo *ex lege* **non vieta** gli interventi nella fascia costiera, perché si limita a subordinarli alla preventiva autorizzazione paesaggistica e **non** “contiene” alcuna prescrizione specifica relativa agli interventi ammissibili, o meno;

III. viceversa la disciplina specifica degli interventi ammissibili nella fascia costiera è contenuta nelle diverse articolazioni territoriali del Piano Paesaggistico Regionale.

Ne consegue che né la Regione né la Soprintendenza potrebbero decidere, a propria totale discrezione, quali interventi autorizzare, ma devono attenersi alle prescrizioni di tutela dettate dal

PPR per le specifiche aree dell'Isola comprese nella fascia costiera (nel nostro caso quella sud occidentale).

Ciò in quanto il PPR è stato approvato previa intesa tra il Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali e la Regione Autonoma della Sardegna.

In parole semplici le prescrizioni del PPR "vincolano" l'azione amministrativa di entrambe le Amministrazioni competenti in materia di paesaggio.

IV. sempre nell'ambito della sua funzione di disciplina specifica degli usi del paesaggio il PPR, a mezzo delle Norme Tecniche di Attuazione, può graduare l'applicabilità delle proprie prescrizioni, relative alla fascia costiera, a seconda dei diversi tipi di situazioni, in particolare quelle in cui il paesaggio stesso risulta irreversibilmente trasformato.

In concreto l'art. 19, comma 3, lettera c) della NTA del PPR ha stabilito che "non sono comprese tra i beni" [paesaggistici della fascia costiera] "le zone omogenee D e G" così come individuate negli strumenti urbanistici comunali.

Il Comune di Portoscuso ha inserito il polo industriale esistente – nel quale è situato lo stabilimento Eurallumina – nella zona omogenea D del proprio piano urbanistico comunale vigente ed in quello adottato, in corso di approvazione.

Tale inserimento è avvenuto recependo doverosamente le prescrizioni del Piano Regolatore del Consorzio Industriale del Sulcis Iglesiente (SICIP) relative al Nucleo di Sviluppo Industriale di Portovesme/Portoscuso [piano che ha efficacia di piano territoriale di coordinamento, ai sensi della legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno, DPR n. 1523/1967 e n. 218/1978, ed è perciò sovraordinato ai piani comunali].

Dunque sin dall'approvazione del PPR (2006) l'area in questione è esclusa dalle specifiche prescrizioni relative ai beni paesaggistici della zona costiera sud-ovest dell'Isola.

L'esclusione è stata ribadita e puntualizzata dalla Deliberazione della G.R. n. 16/24 del 28 marzo 2017 ("Atto di indirizzo interpretativo e applicativo delle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo, articolo 19, comma 3, lettera c). Legge regionale n. 8 del 2004, articolo 8, comma 3-bis, correzione della rappresentazione cartografica delle grandi aree industriali del Piano paesaggistico regionale - primo ambito omogeneo"). Tale deliberazione dispone: *"le aree interne ai piani delle aree e dei nuclei industriali, approvati ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1523 del 1967 e nel D.P.R. n. 218 del 1978, che contengono previsioni di dettaglio, con articolazione in aree, specificazione delle destinazioni, indicazione dei parametri edificatori e delle condizioni per l'edificazione, non necessitanti di ulteriori atti di pianificazione, e le cui destinazioni d'uso siano riconducibili a quelle previste dalle zone urbanistiche D e G del D.A. n. 2266/U del 1983, indipendentemente dalle previsioni riportate negli strumenti urbanistici comunali, sono escluse dall'operatività del vincolo paesaggistico "fascia costiera", ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale".*

In conclusione, il PPR esclude l'applicabilità all'intera zona industriale in questione (oggetto del Piano Regolatore del Consorzio di Sviluppo Industriale) e del conforme PUC) delle sue stesse prescrizioni di tutela delle fasce costiere, evidentemente considerando tale specifica porzione di paesaggio irreversibilmente conformata dalla cinquantennale localizzazione degli stabilimenti industriali.

A tale scelta pianificatoria del PPR – approvato previa intesa della Regione con il Ministero – si devono uniformare sia la Regione che la Soprintendenza.

## 2.2 PUNTO 1

*La V.I.A. deve essere richiesta per l'intero progetto e deve essere istruita congiuntamente a progetti analoghi che interessano la stessa area industriale. Il procedimento di Provvedimento Unico Regionale in materia Ambientale (PAUR) deve necessariamente interessare l'intero progetto di "Riavvio della raffineria di produzione di allumina", comprese pertanto anche le opere previste per l'allacciamento alla rete nazionale di trasporto gas naturale, gli impianti di stoccaggio, i sistemi di pompaggio etc...*

*Appare del tutto scontato infatti che la VIA debba interessare l'intero progetto e non solo una parte di esso. È necessaria una VIA cumulativa nei casi in cui più opere debbano essere realizzate in una stessa area, a maggior ragione essa sarà necessaria quando, come nel caso in esame, più interventi hanno ad oggetto un medesimo sito o impianto. [...] La procedura in atto non può inoltre prescindere dall'istanza per il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nell'ambito del provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR), presentata dalla società Sider Alloys Italia spa. per la riapertura di una fonderia per la produzione di alluminio nella stessa area in data 23 giugno 2021. Si ritiene quindi che le richieste presentate dalle due società debbano essere istruite congiuntamente.*

Il PAUR che comprende la VIA è stato richiesto per l'intero progetto. Gli effetti sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni sono stati valutati in riferimento a tutte le attività previste nelle fasi di costruzione, esercizio e dismissione dell'impianto. Gli effetti valutati includono quelli degli altri insediamenti attualmente in attività nel territorio di potenziale impatto. Il progetto si basa, infatti, sulle misurazioni dei parametri indice dello stato dell'ambiente (concentrazione dei contaminati atmosferici misurati dalle centraline RAS, concentrazioni dei contaminanti in falda misurati su campioni prelevati dalle reti di piezometri esistenti, misure fonometriche del clima acustico attuale etc.). Nelle "integrazioni documentali", presentate ai fini istruttori, è stato indicato anche il potenziale effetto dei progetti già approvati o in corso di approvazione, nello specifico del progetto di revamping dell'impianto SiderAlloys.

## 2.3 PUNTO 2

*Valutazione dello stato di salute della popolazione interessata. Il doc. 14 "Valutazione degli effetti sulla salute pubblica" allegato al progetto riporta una situazione sanitaria ante operam abbastanza tranquillizzante [...]. In sintesi, dunque, l'analisi evidenzia che non sussiste uno stato di particolare fragilità delle popolazioni coinvolte rispetto a quelle esterne all'area di potenziale impatto del polo industriale. Conclusioni ben diverse da quelle alle quali è giunto il "Rapporto sullo stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree interessate da poli industriali, minerari e militari della Regione Sardegna", coordinato dal prof. Annibale Biggeri e realizzato nell'ambito delle attività di assistenza tecnica dell'Associazione temporanea Epidemiologia, Sviluppo e Ambiente (AT ESA) e Ministero della Salute, Quadro comunitario di sostegno alle Regioni obiettivo 1, Piano operativo nazionale 2000-2006. Per quanto riguarda l'area di Portoscuso leggiamo [...].*

Tutti gli studi citati analizzano dati di mortalità e ricoveri ospedalieri molto vecchi. Il citato "Rapporto Biggeri" analizza dati di mortalità ISTAT per gli anni 1997-2001. Lo studio Sentieri del 2011 analizza dati di mortalità dal 1996 al 2002.

Al contrario, la valutazione degli effetti sulla salute presentata dalla Società richiedente basata su dati ufficiali e metodologie riconosciute, analizza più nel dettaglio (a livello comunale) dati di mortalità molto più recenti (dal 2001 al 2016). Le conclusioni a cui arriva lo studio presentato dalla Società<sup>1</sup> sono in linea con le conclusioni del Quinto rapporto SENTIERI, che analizza dati di mortalità dal 2006 al 2013.

Come richiesto dalle linee guida e dalle norme relative ai procedimenti di VIA, l'analisi dell'Ante Operam è stata previamente concordata con gli Enti competenti (ATS e Assessorato alla Sanità), in riferimento sia alla metodologia da adottarsi sia ai dati da considerare. Sempre su richiesta degli Enti competenti, la Società, oltre a quello già effettuato relativamente al periodo 2001 - 2016, ha predisposto uno studio epidemiologico sulla salute delle popolazioni potenzialmente coinvolte, riferito agli anni 2015 - 2019. I dati utilizzati in questo studio sono stati forniti direttamente da ATS. I risultati dell'aggiornamento sono inseriti nelle "integrazioni documentali"

---

<sup>1</sup> "In termini generali i risultati emergenti dalle molte analisi condotte non segnalano (nei sei comuni individuati, e soprattutto nel comune di Portoscuso) patologie per le quali si abbia un aumento degli eventi sanitari considerati (ricoveri, mortalità), rispetto al livello regionale, che sia consistente sia per sesso (cioè presente in entrambi i sessi) che nell'intero periodo di osservazione (o perlomeno in ripetuti periodi di osservazione). Sono comunque da segnalare valori tendenzialmente superiori alla media regionale per il totale delle patologie dell'apparato respiratorio (valori che caratterizzano peraltro l'intera provincia di Carbonia-Iglesias e non solo i sei comuni maggiormente indagati) e tendenzialmente inferiori alla media per le patologie cardiocircolatorie."

## 2.4 PUNTO 3

*Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.). Come riportato nella parte iniziale l'intero territorio comunale di Portoscuso rientra nel sito di interesse nazionale (S.I.N.) per le bonifiche ambientali del Sulcis-Iglesiente-Guspinese (D.M. n. 468/2001). Come è noto i S.I.N. rappresentano delle aree contaminate che sono state classificate dallo Stato pericolose per l'elevato grado di inquinamento. Si tratta di siti che necessitano di interventi di bonifica ambientale del suolo, del sottosuolo e/o delle acque superficiali e sotterranee per evitare danni ambientali e sanitari. I S.I.N. sono stati definiti dal decreto legislativo n. 22/1997 e s.m.i. (decreto Ronchi) e nel D.M. Ambiente n. 471/1999, poi ripresi dal decreto legislativo n.152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente), il quale ne stabilisce l'individuazione "in relazione alle caratteristiche del sito, alla quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini sanitari e ecologici nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali". È importante sottolineare che qualsiasi intervento ricadente in area SIN, sia esso produttivo o un'opera pubblica o privata, deve soddisfare la caratteristica di ridurre il carico inquinanti esistente e non già contribuire ad aumentarlo.*

Nessuna norma prevede o consente che, sino alla completa bonifica dell'Area Vasta, a Portoscuso non possa essere autorizzato il riavvio, con ammodernamenti, degli impianti esistenti.

Eurallumina ha realizzato e sta realizzando, nell'intera area di proprietà, una serie di interventi di bonifica:

- Bonifica dei suoli dello stabilimento con rimozione degli hot spot;
- Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento in fase di approvazione;
- Messa in sicurezza di emergenza della falda dello stabilimento nelle more della realizzazione del sistema di bonifica interaziendale della falda;
- Bonifica dell'Area D con rimozione degli hot spot;
- Messa in sicurezza permanente della parte del deposito di SU STANGIONI ricadente in AREA D;
- Messa in sicurezza di emergenza della falda del bacino dei fanghi rossi nelle more della realizzazione del sistema di bonifica interaziendale della falda;
- Messa in sicurezza della falda dell'Area Industriale in cooperazione con le altre principali Aziende del territorio tramite la realizzazione di una Barriera Idraulica Aziendale il cui progetto è in corso di approvazione da parte del MITE.

## 2.5 PUNTO 4

*Effetti sulle specie protette dai Siti Natura 2000 e dalle aree IBA, contrasto dell'intervento con il Piano di gestione del SIC "Punta de s'Aliga" cod. ITB040028. Nello Studio d'impatto sulla componente faunistica predisposto dalla richiedente si legge che "l'area d'intervento progettuale non ricade*



*all'interno di nessun Sito di Importanza Comunitaria 12 ", ciononostante l'area interessata dall'intervento confina, nella parte in cui verrà ampliato il bacino dei fanghi rossi, con il Sito di Importanza Comunitaria "Punta de s'Aliga" (cod. ITB040028), [...] Il Piano di Gestione del SIC, approvato con Decreto N. 9 DEL 13.02.2009 prevede, tra le altre cose, che "Dovrà essere data priorità all'attuazione di interventi di riqualificazione e risanamento ambientale di aree degradate od utilizzate come discariche abusive o discariche diffuse anche se di limitata estensione." [...].*

*Il Piano di Gestione vigente tra l'altro non contempla l'ipotesi di far convivere l'attività industriale con il SIC e con le specie protette al suo interno [...].*

*Nelle valutazioni occorre innanzitutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che: non ci saranno effetti significativi su siti Natura 2000 [...].*

*Constatiamo infine l'inaffidabilità dello studio faunistico per l'inefficienza delle metodologie di rilevamento adottate [...] Nonostante questa non corretta metodologia di rilevamento, lo stesso studio riconosce la presenza nel sito del Coniglio Selvatico e una idoneità ambientale molto elevata alla pernice e alla lepre sarda.*

L'area interessata agli interventi di riavvio dell'impianto è esterna al SIC.

Di conseguenza ad essa **non** si applicano le prescrizioni del Piano di Gestione del SIC. Comunque gli effetti della realizzazione del Progetto sui siti appartenenti alla Rete Natura 2000, compresi nell'Area Vasta e, in particolare, sul SIC di Punta S'Aliga sono puntualmente analizzati nello Studio di Incidenza Ambientale (Doc 8 dello SIA).

Il Progetto, ad integrazione delle attività di sorveglianza dello stato ambientale del SIC e della correttezza delle previsioni circa gli effetti della sua attuazione, prevede il potenziamento delle attività previste nel Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA).

## **2.6 PUNTO 5**

*Aspetti di carattere paesaggistico e culturale.*

*Esistono nell'area numerosi beni paesaggistici tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 142 del Codice dei Beni Culturali [...]. Nell'area prospiciente l'insediamento è presente la necropoli fenicia di San Giorgio.*

La disciplina paesaggistica dell'area di Progetto è stata già chiarita al punto 2.1

*Nell'Area vasta si registra la presenza di importanti zone dichiarate di notevole interesse pubblico ex art. 136 del D. Lgs 42/2004 [...]. In base alle emergenze presenti nell'Area vasta, sopra riportate, non è sufficiente valutare le modificazioni impresse alla sola area interessata direttamente dalle opere – ovvero la sola giacitura geometrica dell'impianto progettato – ma devono essere considerate le interrelazioni complessive che riguardano le preesistenze storiche, naturali e paesaggistiche.*

*È bene rammentare inoltre che il bacino dei fanghi rossi ricade in aree soggette ad uso civico e, pertanto, al conseguente vincolo paesaggistico. Lo stesso affrancamento degli “usi civici” gravanti nell'area del deposito dei “fanghi rossi”, stabilito con il c.d. Decreto per il SUD (GU n. 188 del 12.08.2017), che consente di sottrarre dal regime dei terreni a uso civico i terreni in argomento presenta numerosi motivi di incostituzionalità. [...].*

L'area interessata dal Progetto non è gravata da Usi Civici, in quanto è stata sclassificata con provvedimento dall'ARGEA in forza dell'art. 3, comma 17 *ter* del d.l. n. 31/2017, convertito con legge n. 123/2017.

*In base alle emergenze presenti nell'Area vasta, sopra riportate, non è sufficiente valutare le modificazioni impresse alla sola area interessata direttamente dalle opere – ovvero la sola giacitura geometrica dell'impianto progettato – ma devono essere considerate le interrelazioni complessive che riguardano le preesistenze storiche, naturali e paesaggistiche.*

Il progetto prevede un'unica occupazione di nuove aree: l'Area D, a Est del Settore A del BFR. È un'area di circa 20 Ettari che è stata utilizzata in passato come deposito di materiali di diversa provenienza compresi quelli dragati dal porto di Portovesme. Ai fini del nuovo utilizzo, l'area è stata caratterizzata, bonificata in alcuni settori ed è attualmente sede della realizzazione di un progetto di messa in sicurezza permanente. Si tratta dunque di un'area che ormai da oltre 50 anni ha perso la sua connotazione naturale originaria e che grazie a questo progetto è stata già in parte e sarà completamente risanata. Le conseguenze della sua occupazione sono state valutate nell'ambito dell'Analisi delle Alternative.

Nella Relazione di Incidenza sono sviluppati i temi dell'interconnessione fra le aree naturali e, visto che il progetto non determina occupazione di aree con funzione di interconnessione, non determina alcuna interruzione o discontinuità nei percorsi attuali.

*In particolare si evidenzia l'anomalia della nuova collina artificiale del deposito dei “fanghi rossi”, un elemento introdotto sulla conformazione costiera che, col suo eccessivo innalzamento rispetto al profilo costiero in prevalenza pianeggiante, costituisce un elemento di evidente estraneità nel contesto paesaggistico dell'Ambito definito dal Piano paesaggistico regionale.*

*Pertanto, oltre all'applicazione dei principi più generali che regolano la definizione degli impatti sul patrimonio culturale e il paesaggio nell'ambito del procedimento di VIA e specificatamente normati dal D.Lgs. 152/2006, per una corretta valutazione della compatibilità ambientale è necessario adottare il*

*principio della tutela di prossimità dei beni paesaggistici sottoposti alle disposizioni della parte terza del D.Lgs 42/2004 nonché di quelli individuati dal PPR ai sensi dell'art. 143.*

*Dalle relazioni allegate al procedimento non appare che l'intervento sia coerente con tali principi e tantomeno col recupero dell'area di degrado ambientale così come imposto dal PPR per le nuove attività industriali, alla luce dell'esigenza di non aggravare il degrado medesimo e non pregiudicare il recupero dell'area.*

Molte affermazioni che precedono sono errate in fatto:

I. per quanto riguarda il Settore A del BFR l'elevazione avverrà al di fuori della fascia costiera dei 300 ml; il Settore C ed il realizzando Settore D sono integralmente esterni all'area vincolata;

II. impatto visivo dell'innalzamento del solo Settore B – che ricade in parte nella fascia tutelata – è stato analizzato con metodi oggettivi; il risultato delle analisi evidenzia che – per effetto della forma allungata del bacino, del suo sviluppo al di sotto del skyline e della vegetazione presente sui suoi pendii – l'impatto visivo sarà veramente molto modesto;

III. le prescrizioni di tutela del PPR – si ripete – non si applicano alla zona industriale.

## **2.7 PUNTO 6**

*La costruzione di nuovi impianti termoelettrici a combustibili fossili contrasta con le politiche europee in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.*

*Il progetto di riavvio della raffineria di bauxite per la produzione di allumina, prevede la conversione della fonte energetica dello stabilimento da olio combustibile a gas naturale e la costruzione di una nuova centrale termoelettrica a gas di potenza pari a 299 MWt per la produzione di energia elettrica e termica da alimentare col Gas Naturale (GN). Grazie a questa nuova proposta, la richiedente ritiene che "Il nuovo progetto di ripartenza dell'Eurallumina potrà essere inserito nei DPCM che definiranno i progetti di interesse nazionale, compresi nel PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima) per la decarbonizzazione della Sardegna (ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera c.1 della legge 120 del 11 settembre 2020, che modifica l'articolo 7 bis del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152)."*

*A parere di questa Associazione si ritiene che proprio in virtù degli obiettivi che si è data la Comunità Europea in materia di riduzione dei gas serra e della lotta ai cambiamenti climatici, la richiesta debba essere rigettata perché appunto in contrasto con alcune delle misure previste quali:*

- *La decarbonizzazione dell'economia e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, in linea con l'accordo di Parigi;*
- *La decisa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990;*

*In proposito serve ricordare che il termine decarbonizzazione significa eliminazione delle emissioni di biossido di carbonio, non solo di quello prodotto dal carbone, ma anche di quello prodotto dalla combustione di altri combustibili fossili, compreso il gas. Si ricorda inoltre che l'IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change assegna il 16% delle emissioni climalteranti al metano, oltre alla quota di CO2 emessa nella combustione dello stesso gas.*

I. Il Progetto è pienamente conforme al lungo processo di transizione energetica previsto nel PNRR, il quale è stato approvato dal Parlamento italiano e poi dalla Commissione europea (a sua volta in conformità agli indirizzi del Parlamento Europeo: risoluzione del 21 febbraio 2021).

Il PNRR, per il medio periodo, prevede anche l'uso del gas naturale;

II. in particolare per la Sardegna il PNRR prevede che la transizione sia realizzata mediante la costruzione di una rete isolana di distribuzione del gas naturale;

III. il limite temporale per l'azzeramento delle emissioni da fonti fossili è il 2050, molto successivo alla scadenza dell'autorizzazione richiesta.

In conclusione: le osservazioni sono prive di fondamento in diritto.

*La realizzazione di una nuova centrale termica a gas contrasta inoltre con la risoluzione legislativa del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo, una sorta di regolamento del Dispositivo per la ripresa e la resilienza avviato dalla Commissione a maggio del 2020. Tale risoluzione, pur non vietando il gas naturale come misura da adottare, impone l'obbligo di dimostrare la compatibilità dell'investimento con il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, ricordando che tali investimenti non incorrano nell'effetto "lock-in" o "stranded assets", non siano cioè investimenti destinati a perdere valore nei prossimi anni, essendo legati ai combustibili tradizionali e alle relative infrastrutture. Effetto questo del tutto palese nel progetto presentato, in quanto, per renderlo credibile, è stata avanzata una richiesta di autorizzazione per almeno 20 anni il che porterebbe l'orizzonte temporale al 2040, ovvero ben aldilà dei tempi che l'Europa si è data per una decisa riduzione dell'emissione dei gas climalteranti.*

Il PEARS, risalente al 2016, deve essere aggiornato alla luce del PNRR e del PNIEC.

*La realizzazione della centrale contrasta inoltre con il vigente Piano Energetico Ambientale Regionale (PEARS) approvato con delibera di giunta 45/40 del 2 agosto 2016, che non prevede la costruzione in Sardegna di una nuova centrale elettrica alimentata col gas.*

Nel progetto è prevista la generazione di calore ed energia elettrica esclusivamente per autoconsumo. Non è quindi prevista alcuna immissione di energia elettrica nella Rete Nazionale, quindi l'Eurallumina non si configura in alcun modo come produttore di energia elettrica.

## 2.8 PUNTO 7

*Valutazione DNSH. La riapertura dell'impianto contrasta con la stessa risoluzione legislativa del 10 febbraio 2021 del Parlamento Europeo che richiama l'importanza di affrontare la drammatica perdita di biodiversità anche attraverso l'obbligo di dimostrare che gli interventi siano compatibili sotto l'aspetto ambientale, in base agli <<Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza" adottato venerdì 12 febbraio>>. Questo significa che nessuna nuova attività possa essere autorizzata senza le garanzie che essa non arrechi danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 e che qualsiasi intervento debba essere assoggettato alla valutazione denominata DNSH (Do Not Significant Harm – non produrre danno significativo). Anche gli interventi industriali quali quelli in oggetto dovrebbero essere dunque soggetti a tale analisi affinché sia dimostrata la loro azione verso la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici, la transizione verso un'economia circolare, la prevenzione e riduzione dell'inquinamento e la protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi. Si chiede pertanto che la procedura di PAUR in corso sia assoggettata anche alla valutazione DNSH.*

La valutazione DNSH (do no significant harm) è richiesta, così come è stato chiarito dalla Commissione EU, per tutte le Misure previste dai Piani nazionali di recupero e resilienza (PNRR). Il Progetto Eurallumina non è incluso nel PNRR.

La valutazione è stata già effettuata con riferimento alle Misure contenute nel PNRR.

## 2.9 PUNTO 8

*Aumento della capacità di stoccaggio del Bacino dei Fanghi Rossi. Rispetto alla precedente versione del progetto approvato nel 2019 l'attuale richiesta, oltre alla costruzione della centrale termico-elettrica, prevede di incrementare la capacità di stoccaggio del Bacino dei Fanghi Rossi, attraverso l'innalzamento della quota massima dei fanghi depositati dai 26,5 metri s.l.m., del progetto approvato, alla quota di 34,5 metri s.l.m. e l'ampliamento di ulteriori 16 ha (rispetto ai 159 ha attuali) della superficie occupata dalla discarica. [...] Sarebbe di grande utilità a codesto ufficio se venisse acquisita alla documentazione della presente procedura anche la relazione che il prof. Mario Manassero,*

*Ordinario di Ingegneria Geotecnica al Politecnico di Torino e consulente del pm Marco Cocco nel processo per disastro ambientale a carico dei dirigenti dell'Eurallumina.*

I) Il prof. Manassero è consulente di parte (P.M.) in un processo in corso.

La sua relazione contiene, quindi, una prospettazione personale, non una verità scientifica accertata nel processo e quindi "non fa testo";

II) la relazione è riferita a vicende risalenti a molti anni addietro, quindi omette di considerare gli effetti delle operazioni di messa in sicurezza attuate dalla Società, in accordo con la Pubblica Amministrazione competente;

III) la richiesta di acquisizione della relazione al procedimento di PAUR è inammissibile e strumentale perché è del tutto estranea ai contenuti del Progetto in esame, ma concerne un preteso reato, non giudizialmente accertato, compiuto molti anni addietro.

## 2.10 CONCLUSIONI

### **CONSIDERATO CHE:**

- La richiedente, in diverse occasioni e con progetti e proposte diverse, ha chiesto già nel passato di poter riavviare la raffineria di produzione di allumina e che il riavvio di quell'impianto potrebbe arrecare danno significativo alla salute e alla sicurezza dei cittadini che operano e risiedono nell'area, oltretutto alle zone di protezione speciale e alle specie ivi tutelate, all'aspetto culturale e paesaggistico dell'Area vasta in cui l'impianto si inserisce;*

I. È priva di fondamento, e contrastante con le risultanze delle più aggiornate analisi, richieste dall'ATS e dall'Assessorato alla Sanità, l'avventata affermazione che l'impianto, come configurato nel Progetto, arrecherebbe un danno significativo alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, alle zone di protezione speciale, alle specie animali, al paesaggio ed ai beni culturali;

- La realizzazione di una nuova centrale di produzione di energia alimentata con combustibili fossili contrasta con il PNIEC e con la normativa europea in materia di contrasto e di mitigazione dei cambiamenti climatici e con lo stesso Piano Energetico Ambientale Regionale.*



II. come risulta dalle Controdeduzioni “punto per punto” le Osservazioni di Italia Nostra esprimono una pregiudiziale politica priva di fondamento in fatto ed in diritto, dirette unicamente ad impedire il procedimento di PAUR;

III. si è dimostrato che il Progetto non contrasta con le vigenti prescrizioni del PPR;

IV. è priva di fondamento giuridico l'affermazione che la produzione, esclusivamente per autoconsumo, di energia elettrica mediante il gas naturale – nel periodo pluridecennale di transizione energetica – contrasta con il PNRR ed il PNIEC;

**IN BASE ALLE OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI ESPRESSE SI CHIEDE:**

*L'improcedibilità dell'istanza per manifesta inammissibilità del progetto di riavvio della raffineria di produzione di allumina, per i danni che il progetto potrebbe arrecare alle specie tutelate dall'IBA e dai siti Natura 2000, per il contrasto del progetto con lo stesso Piano di Gestione del SIC, per la mancanza di una valutazione DNSH, per il contrasto dell'intero progetto con la normativa paesaggistica e ambientale statale e della Regione Sardegna.*

V. le affermazioni relative ai pretesi danni che la realizzazione del Progetto potrebbe arrecare alla salute dei cittadini, al SIC, ai siti Natura 2000, alle specie animali, rivelano una palese mancata conoscenza degli specifici studi di settore predisposti dalla Società, che formano parte integrante del Progetto;

VI. è irricevibile la richiesta di interruzione del procedimento di PAUR, che è regolarmente iniziato e si concluderà con un provvedimento regionale.

### 3 OSSERVAZIONI LEGAMBIENTE

#### 3.1 PREMESSA

*Procedimento di valutazione d'impatto ambientale regionale per l'area di Portoscuso tutte le analisi evidenziano la situazione di grave inquinamento diffuso su aria, acqua e suolo conseguentemente ai ritardi nelle attività di bonifica. La priorità assoluta è il disinquinamento del territorio attraverso la prioritaria bonifica delle falde, dei suoli e della zona industriale.*

Lo stato ambientale dell'area industriale di Portovesme è conseguenza dell'attività di numerose aziende che vi hanno operato per almeno 50 anni nonché di operazioni svolte anche da parte degli enti pubblici, in assenza di normative di tutela dell'ambiente. In questo quadro, per quanto di competenza, Eurallumina ha dato corso, sia nell'area dello stabilimento sia in quella del bacino dei fanghi rossi, ad una serie di iniziative di bonifica. Precisamente:

- Bonifica dei suoli dello stabilimento con rimozione degli hot spot;
- Messa in Sicurezza Operativa dello Stabilimento in fase di approvazione;
- Messa in sicurezza di emergenza della falda dello stabilimento nelle more della realizzazione del sistema di bonifica interaziendale della falda;
- Bonifica dell'Area D con rimozione degli hot spot;
- Messa in sicurezza permanente della parte del deposito di SU STANGIONI ricadente in AREA D;
- Messa in sicurezza di emergenza della falda del bacino dei fanghi rossi nelle more della realizzazione del sistema di bonifica interaziendale della falda;
- Messa in sicurezza della falda dell'Area Industriale in cooperazione con le altre principali Aziende del territorio tramite la realizzazione di una Barriera Idraulica Aziendale il cui progetto è in corso di approvazione da parte del MITE.

Si ripete, ancora una volta, che l'area in questione è stata destinata allo sviluppo di attività industriali dalla pianificazione territoriale regionale ed urbanistica locale; è perciò naturale che vengano proposti progetti che prevedono l'ubicazione in essa di impianti industriali.

*Il nuovo progetto Eurallumina è difforme dalla autorizzazione del 5/12/2019 che prevedeva la realizzazione di un vapordotto, limitava la durata della concessione a 10 anni e non prevedeva la sopraelevazione del bacino fanghi rossi, infatti viene prevista una nuova centrale termoelettrica da 300 MWt da alimentare a gas, la estensione a 20 anni della durata della concessione e la sopraelevazione del bacino fanghi rossi.*



Le citate differenze fra progetto autorizzato (delibera del 5/12/2019), che ha ottenuto la VIA positiva, e il nuovo progetto, costituiscono il motivo per cui quest'ultimo viene sottoposto a nuova valutazione di impatto ambientale e a nuova AIA, nell'ambito della attuale procedura PAUR.

*Il progetto di sopraelevazione del bacino fanghi rossi risulta incompatibile con le rigorose normative di tutela paesaggistica.*

*In sintesi il progetto della Eurallumina appare incompatibile con la strategia espressa nella PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA approvata dal Governo.*

*[...] La nostra Associazione è intervenuta con osservazioni puntuali dal 2016 in tutte le fasi dei diversi elaborati progettuali ed era intervenuta nel 2019 anche in merito alla VIS valutazione dell'impatto sanitario del progetto di ammodernamento della Eurallumina convinti di trovare una eco delle tensioni sociali originate anche dalla situazione di forte inquinamento che ha investito l'area industriale da decenni.*

*Si richiamano pertanto le linee guida:*

- La Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) è una procedura finalizzata a tutelare la salute delle popolazioni esposte agli impatti che piani/programmi/opere possono determinare sull'ambiente del territorio interessato.*
- D'altra parte la necessità dell'introduzione della componente salute nelle valutazioni ambientali non poteva essere ulteriormente ignorata alla luce della crescente evidenza dell'impatto dell'ambiente sulla salute umana, responsabile di quasi un quarto di tutte le malattie non trasmissibili come da recenti stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization, WHO).*
- La VIS che si propone nelle linee guida è fortemente integrata nella valutazione dell'impatto ambientale e abbraccia il concetto di salute come definita dalla WHO, cioè uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattia e di infermità.*
- Le linee guida presentano la procedura per una valutazione ex-ante dei potenziali effetti per la salute di specifici impianti industriali con un approccio integrato che prevede l'identificazione di scenari di esposizione e dei rischi per la salute associati, valutati con un approccio tossicologico e/o epidemiologico.*
- In sintesi le linee guida prescrivono una attenta e accurata attività di screening di tutte le componenti che vanno a definire la situazione dei fattori inquinanti da aria -acqua e suolo ante-operam per far sì che gli interventi progettuali non contribuiscano ad incrementare l'inquinamento nell'area industriale.*

*Contrariamente alle raccomandazioni dell'OMS prendiamo atto che negli elaborati progettuali non viene descritto e documentato il territorio nel quale lo stabilimento è inserito, quasi che non fosse ubicato in una zona già altamente inquinata, come documentato da numerose attestazioni che vengono di seguito richiamate: [...].*

Premesso che il progetto di riavvio **non** ricade nelle tipologie di interventi per i quali è prescritta la Valutazione di Impatto Sanitario (VIS).

Lo studio di impatto ambientale del progetto contiene la Valutazione degli effetti sulla salute pubblica (doc 14 dello SIA). Tale valutazione è stata redatta secondo gli "Atti di indirizzo regionali in materia di valutazione degli effetti significativi di un progetto sui fattori "Popolazione e Salute umana" Allegato alla Delib.G.R. n. 51/19 del 18.12.2019" ed è sviluppata secondo uno schema logico che prevede:

- L'analisi della condizione ante operam di salute della popolazione;
- La quantificazione dell'incremento del livello di contaminazione delle matrici ambientali generato dal progetto;
- L'analisi delle vie di trasmissione dei contaminanti dalle matrici ambientali all'uomo;
- La valutazione dell'incremento dei casi sanitari sulla base dell'esposizione delle popolazioni che vivono nel territorio potenzialmente impattato;

La documentazione relativa all'impatto sulla salute delle popolazioni include la valutazione dello stato di salute ante operam nonché la sintesi dello stato ante operam delle matrici che è descritta in modo esaustivo nella parte 1 del Quadro di riferimento ambientale. Sembrerebbe che le osservazioni soprariportate ignorino il contenuto della "Valutazione degli effetti sulla salute pubblica" allegata al Progetto.

***Per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico si fa presente che tutte le istituzioni internazionali e la stessa Agenzia Europea Ambiente raccomandano valori di soglia ridotti rispetto agli standard, soprattutto in situazioni di grave inquinamento come Portoscuso.***

La Valutazione di Impatto Ambientale non costituisce una verifica di non superamento dei valori soglia, nel caso specifico della concentrazione dei contaminanti atmosferici. Il criterio di non superamento dei valori soglia nella condizione post operam è uno fra i tanti criteri che sono assunti quale riferimento per esprimere un giudizio complessivo di compatibilità ambientale del progetto.

***Emergono a parere di Legambiente le carenze di analisi complessiva dei fattori inquinanti della situazione ante-operam della zona che conducono ad una sottovalutazione dei parametri riferiti agli effetti futuri.***

L'affermazione non risponde a verità. La rappresentazione dello stato ante operam è stata fatta preferenzialmente sulla base dei dati pubblici, aggiornati all'ultima data di disponibilità. È questo il caso della concentrazione dei contaminanti atmosferici (polveri e contaminanti gassosi), misurati dalle centraline della rete RAS, ubicate nell'area di potenziale impatto ma anche dello stato di salute delle popolazioni potenzialmente coinvolte, descritto attraverso i dati di mortalità e di ricovero ospedaliero dal 2015 al 2019, forniti dall'ATS. Lo stato di contaminazione ante operam della falda è stato descritto sulla base dei dati misurati dall'azienda e validati da ARPAS.

Tutto ciò risulta dalla documentazione di Progetto e dalle successive "Integrazioni documentali", come è desumibile da una attenta lettura dello SIA.

*È opportuno richiamare la TUTELA PAESAGGISTICA - La sentenza N° 178/2018 del 26/07/2018 della Corte Costituzionale rende più stringenti le norme di tutela paesaggistica previste dal PPR, in accordo con il codice del paesaggio, su tutta la fascia costiera. Tale pronunciamento riguarda quindi anche il bacino dei fanghi rossi.*

L'analisi dell'impatto sul paesaggio del progetto è stata sviluppata con metodologie quantitative o semi quantitative finalizzate ad esprimere l'impatto attraverso indici numerici. L'analisi della coerenza degli interventi con la normativa relativa alla tutela del paesaggio è stata approfondita nel quadro di riferimento programmatico e non evidenzia alcun motivo di incompatibilità degli interventi con le norme regionali e nazionali.

L'invocata sentenza n. 178/2018 è del tutto inconferente in quanto – come dimostrato – è proprio il PPR a confermare la destinazione della zona ad attività industriali.

### 3.2 PUNTO A

*PIANO ENERGIA E CLIMA CENTRALI A CARBONE E DECRETO 430 - Si deve tenere conto degli effetti del decreto 430/2018 del 22/11/2018 sull'area industriale di Portoscuso e quindi indirettamente sul progetto Eurallumina. In occasione della procedura di rinnovo della Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale Grazia Deledda dell'Enel è stato previsto esplicitamente che venga presentato un piano di dismissione delle centrali alimentate a carbone da attuare entro il 2025. Su tale argomento recentemente l'AD di Enel ha dichiarato che non è prevista la riconversione a gas.*

L'osservazione è totalmente fuori bersaglio perché il progetto Eurallumina è indipendente dalla sorte della centrale Grazia Deledda. Esso ha come unico presupposto la presenza di una fornitura di GNL nell'area industriale di Portovesme.

### 3.3 PUNTO B

*Nello schema del Virtual Pipeline è previsto il posizionamento nel piccolo porto di Portoscuso di una metaniera di notevole capienza (centomila mc) di rilevante impatto ambientale sia nell'area portuale che nello specchio acqueo compreso nell'arcipelago. Tale schema sarà obbligatoriamente ridimensionato a seguito della decisione dell'Enel.*

Il progetto presentato si basa sul presupposto che esista nel territorio una fornitura di gas. La tipologia di fornitura è un elemento esterno al progetto e irrilevante per il progetto stesso. In particolare, venendo all'osservazione, le dimensioni della nave e gli aspetti logistici legati al trasporto non fanno parte del progetto e, quindi, delle valutazioni ad esso connesse.

### 3.4 PUNTO C

*Considerato che il progetto Eurallumina prevede l'utilizzo di GNL per l'alimentazione della centrale compresa nel progetto Eurallumina ed allo stato dei fatti l'Eurallumina sarebbe l'unico utilizzatore appare necessario che si predisponga un notevole ridimensionamento della capacità. In sostanza appare più opportuno realizzare un deposito costiero di modesta capacità da ubicare sulla banchina portuale di EURALLUMINA.*

Il Progetto prevede l'alimentazione ai confini dello stabilimento con Gas Naturale fornito da Società esterna. Le modalità di fornitura ed adduzione del gas naturale allo stabilimento potranno essere diverse.

La decisione di realizzare un deposito costiero in alternativa al posizionamento della nave metaniera è unicamente di competenza della società che intende realizzare gli impianti di fornitura del GNL, essendo tale Società esterna, estranea al progetto in questione, le obiezioni e "preferenze" preventive di Legambiente, appaiono inconferenti.

### 3.5 PUNTO D

*Dal punto di vista della tutela paesaggistica improntata a normative di tutela sempre più rigorose, la proposta di sopraelevazione del bacino fanghi rossi nei moduli A e B risulta incompatibile ed inaccettabile, dal momento che comporterebbe di lasciare in eredità alle generazioni future, in riva al mare, una collina artificiale di fanghi rossi alta 36 metri.*

L'impatto visivo della sopraelevazione del BFR – nella parte minoritaria, in cui essa ricadrà nella "fascia dei 300 ml" – è stato studiato e misurato con metodologie oggettive e risulta del tutto compatibile con la percezione intervisiva da remoto.

Tutto ciò a prescindere dal fatto dirimente che la sopraelevazione non contrasta con alcuna disposizione di tutela paesaggistica del PPR.

### 3.6 PROPOSTE CONCLUSIVE

#### 3.6.1 Punto A

*La bonifica dei siti inquinati, a nostro parere, costituisce la priorità, da cui non si può prescindere e da attuare in tempi stretti: non sono più accettabili i tempi del piano di risanamento di Portoscuso ancora non concluso dopo oltre venti anni.*

Per quanto di competenza, Eurallumina ha dato corso, nelle aree sia nello stabilimento sia del bacino dei fanghi rossi, ad una serie di iniziative di bonifiche già indicate ai punti precedenti.

E' giuridicamente inammissibile e strumentalmente volta a bloccare il Progetto la pretesa di LegAmbiente che qualsiasi procedimento di PAUR sia subordinato e posticipato alla previa integrale bonifica dell'intera Area Vasta.

La mancata bonifica integrale di Portoscuso non può essere ribaltata sulle imprese che intendono continuare, o riprendere, a svolgere nel sito industriale le proprie attività produttive.

***Qualsiasi nuovo intervento deve essere subordinato alla realizzazione del disinquinamento assolutamente indifferibile della falda e dei suoli (già previsti 20 anni fa dal piano di disinquinamento), adottando opzioni tecnologiche efficaci, specie in relazione a quelle che in altri SIN hanno dimostrato diverse criticità.***

Come esposto al punto precedente, l'iniziativa industriale è preceduta e accompagnata da un piano di interventi finalizzati alla bonifica dei terreni e delle acque sotterranee.

### 3.6.2 Punto C

***A parere di Legambiente non appare corretto che il territorio di Portoscuso venga considerato un'area condannata alla compromissione irreversibile e nella quale alla situazione di inquinamento diffuso si proponga di aggiungere altri impianti inquinanti o una supermetaniera nel piccolo porto interno alla baia intorno al canale di San Pietro.***

Il progetto non costituisce necessariamente causa di compromissione irreversibile e tanto meno una condanna per il territorio. La valutazione dell'effetto del progetto sull'ambiente e sul territorio e, quindi, la verifica della veridicità di quanto temuto da LegAmbiente è l'obiettivo specifico della procedura di PAUR. La Società, nello Studio di Impatto Ambientale, hanno prodotto gli elementi relativi alla previsione degli impatti del progetto sull'ambiente e sul territorio nel senso più ampio del termine, in modo che si possa valutare l'entità degli impatti negativi e fare un bilancio fra i costi e i benefici del Progetto. Solo a seguito dell'analisi completa degli impatti (negativi e positivi) sarà possibile stabilire se il Progetto costituisce un fattore di degrado del territorio o un fattore di sviluppo. Le modalità di approvvigionamento del gas naturale dipenderanno da fattori esterni ad Eurallumina. Il "veto" preventivo su una ipotesi, piuttosto che un'altra, è incongruo;

### 3.6.3 Punto D

*E' necessario che vengano affrontati con urgenza i problemi connessi con l'inquinamento diffuso del suolo al fine di giungere rapidamente al superamento dell'ordinanza di limitazione al consumo per i prodotti alimentari.*

Eurallumina non ha titolo per intervenire sul tema. Per quanto di competenza ha provveduto a limitare l'emissione di contaminanti atmosferici sia da fonti convogliate sia da fonti diffuse. La descrizione dei sistemi di prevenzione e di mitigazione è contenuta negli elaborati progettuali. L'analisi degli effetti delle emissioni residue è contenuta nello SIA.

### 3.6.4 Punto E

*Risulta contraddittoria ed inaccettabile dal punto di vista paesaggistico ed ambientale la proposta di ampliare il bacino fanghi rossi che comporterebbe di lasciare in eredità alle generazioni future una collina artificiale alta 36 m, in riva al mare.*

L'impatto visivo della sopraelevazione del BFR è stato studiato e quantificato il più possibile con metodologie oggettive. Lo studio e le conclusioni sono disponibili e valutabili sia da parte degli Enti sia da parte delle parti interessate. Dal punto di vista normativo, la sopraelevazione non contrasta con alcuna disposizione di legge regionale o disciplina pianificatoria. La contestazione in linea assoluta e di principio dell'ampliamento del BFR è inammissibile in quanto prescinde da qualsiasi valutazione di merito tecnico.

### 3.6.5 Punto F

*Per gli utilizzi della Eurallumina risulta esorbitante la installazione di una supermetaniera nel piccolo porto di Portoscuso mentre appare più funzionale un modesto deposito costiero da installare sulla banchina Eurallumina.*

Come esposto ai punti precedenti, la decisione circa la tipologia del sistema di accumulo e/o fornitura del gas non è di competenza di Eurallumina.

### 3.6.6 Conclusioni

*In estrema sintesi i contenuti del progetto Eurallumina risultano totalmente contraddittori e a Parere di Legambiente non compatibili con la strategia basata sul disinquinamento dei territori, decarbonizzazione e sviluppo delle fonti di energia da fonti rinnovabili così come ribadito in maniera autorevole dalla PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA,*

*approvata dal Ministero dello Sviluppo Economico congiuntamente al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

Per le controdeduzioni espresse ai punti precedenti non si ravvisano elementi contraddittori ed ostativi né al disinquinamento dei territori né al PNIEC.